

Sommario

Sez
01

Non Facciamo Confusione!	1.3
Le tappe della semplificazione	1.6
Le Procedure Amministrative della Lombardia	1.8

Introduzione: la Semplificazione Amministrativa



Negli ultimi anni siamo subissati da una serie di termini collocati a cavallo tra il linguaggio amministrativo ed il politico, che, in nome del nuovo e della semplificazione, tentano di contrabbandare nomi analoghi per concetti diversi o nomi diversi per lo stesso concetto.

In un momento di rapida evoluzione e crescente conflittualità questa confusione non fa bene all'economia (e quindi al paese in generale) né alla chiarezza delle idee e del metodo di lavoro del legislatore. E si sa, quando si incomincia a scendere in una spirale viziosa è molto difficile poi fermarsi, ed ancor più trasformarla in una spirale virtuosa. Risultato: i vizi si moltiplicano ed è sempre più difficile capirsi, per cui i furbi prosperano e possono vendere allegramente buone dosi di fumo.

Qual è il problema in concreto?

Da anni il Paese è impegnato in una lotta ai vincoli burocratici che appesantiscono l'economia e costituiscono una sorta di "tassa occulta" sulle imprese, che la scaricano allegramente sui consumatori.

Si è sostenuto che i tempi necessari all'avviamento di un'attività economica sono molto più lunghi in Italia che in quasi tutti i paesi nostri concorrenti e che questo riduce la competitività del sistema e quindi ci pone in svantaggio rispetto quanto meno al resto d'Europa.

Tutto ciò è parzialmente vero, o meglio è vero in quanto descrizione del fenomeno, ma lo è molto meno in quanto individuazione delle cause. La lunghezza delle procedure è, sì, in parte figlia di tempi passati e di scarsa tecnologia, nonché dell'ovvio tentativo di ogni burocrazia di creare i motivi della propria autopropagazione (come insegna qualunque manuale elementare di sociologia), ma è stata anche uno strumento efficientissimo di perpetuazione di una società chiusa, più monopolistica che competitiva, che ha sempre cercato di creare rendite di posizione innalzando barriere in gran parte artificiali all'ingresso di nuovi operatori, barriere contrabbandate come esigenze di verifica, controllo, serietà, equilibrio sociale, ecc., ma in realtà prive di qualunque motivazione che non fosse quella di tutelare la posizione di "chi c'è già" rispetto alla concorrenza dei nuovi arrivati.

Si sono quindi create norme e regolamenti non solo tesi alla tutela di standard qualitativi, professionalità, onorabilità, ecc. ma anche a selezionare l'accesso al mercato (delle nuove attività, ma spesso anche di alcuni diritti soggettivi) attraverso contingenti, distanze, procedure concorsuali, numeri chiusi, riserve territoriali, cauzioni, quando non anche alla verifica di "fedeltà" , politiche o clientelari che fossero.

La vecchia norma del TULPS che riservava il rilascio delle licenze ai soli iscritti al Partito Fascista è stato l'esempio più eclatante (ma almeno, nella sua antidemocraticità, lealmente dichiarato alla luce del sole), ma altre ve ne erano o ve ne sono nell'ordinamento, di più mascherate e sfuggenti, dichiarate o peggio rese possibili da ampi livelli di discrezionalità nelle decisioni della Pubblica Amministrazione.

L'introduzione di un regime democratico non ha cambiato automaticamente le cose, ma ha avviato un processo estremamente lungo di modifica dei rapporti tra cittadino e amministrazione, basato su una maggiore fiducia reciproca e sulla riduzione dell'ambito delle attività a cui si attribuiva una valenza "strategica" (come quella della tutela della Pubblica Sicurezza) tale da giustificare l'assoggettamento a criteri restrittivi e, peggio ancora, discrezionali.

Tale tendenza si è espressa, ad esempio, con la graduale sottrazione al TLPS della competenza su argomenti quali le Agenzie di Viaggi, altri tipi di agenzia, l'auto-noleggio senza conducente, ecc. e, nei casi di maggiore lucidità del legislatore, con la totale liberalizzazione di talune attività, non più soggette a vincoli autorizzativi (facchini, portieri, mestieri girovaghi, ecc.).

Unitamente alle indicazioni di SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (che, a stretto rigore di legge avrebbero dovuto riferirsi soltanto alle procedure e non alla sostanza), a partire dalla Legge 59 del 1997 sono stati avviati anche procedimenti di DE-LEGIFICAZIONE e di vera e propria LIBERALIZZAZIONE, questi ultimi, in particolare, scarsamente digeriti dal sistema economico (e non dalla burocrazia).

Su queste cose si è fatta tantissima confusione (a mio avviso in molti casi interessata), tesa a snellire alcune procedure senza cambiarne la sostanza, ed a sostituire di fatto la discrezionalità in merito alle singole decisioni con l'incertezza sulla portata e i contenuti della normativa da applicare.

Mano a mano che venivano a mancare i motivi per assoggettare a procedure autorizzative determinate attività si sarebbe dovuto avere il coraggio di liberalizzarle totalmente ed effettivamente, oppure di regolamentarle in maniera diversa nella sostanza.

Esempio generale: in molti casi il TLPS si limitava a prevedere, per il rilascio di determinate licenze, una valutazione discrezionale di opportunità ed una valutazione, anch'essa in parte discrezionale, sui requisiti di onorabilità (usiamo questo termine, mutuato dal Diritto dell'Unione Europea, per indicare quelli che la nostra normativa, in modo più moralistico e bigotto, tende ancora a chiamare requisiti morali).

Venendo a cadere le valutazioni più classicamente di controllo politico-sociale dell'attività, nella prassi, anche per le attività di PS, i controlli per molte attività, erano divenuti appunto controlli routinari sui requisiti morali e sulla sorvegliabilità dei locali, senza alcuna valutazione di merito (almeno espressa).

Ne è derivata una divaricazione tra procedure di fatto e procedure formalmente definite dalla legge, che hanno portato, specialmente dopo il trasferimento di molte competenze ai Comuni, a fare sì che il rilascio di molti titoli autorizzativi (in gran parte quelli di polizia amministrativa), divenissero in gran parte dei pro-forma, specialmente dopo che, con le norme sull'autocertificazione, le verifiche di requisiti da parte dell'Amministrazione sono divenute in gran parte dei controlli " a posteriori" anziché preventivi.

È probabilmente questa situazione che ha suggerito la grande novità dell'Art. 19 della Legge 241/90, cioè la sostituzione di tutti i titoli autorizzativi, comunque denominati, il cui rilascio dipende da semplice verifica di requisiti soggettivi stabiliti da

norme di ordine generale (es: regolamenti) con una dichiarazione di inizio di attività in cui il soggetto interessato autocertifica la rispondenza a tali requisiti soggettivi e poi da direttamente inizio all'attività, senza attendere l'emanazione del titolo autorizzativo (eventualmente, nell'ultima versione, trascorso un termine prefissato della legge).

La verità è che questa procedura ben si addice a quelle (pochissime) procedure in cui non esiste alcun margine di discrezionalità nella valutazione. Negli altri casi la situazione si complica a causa di meccanismi sanzionatori previsti in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non veritiere.

Laddove la valutazione di corrispondenza ai requisiti non è individuabile in maniera certa ed univoca, come si può chiedere al cittadino di autocertificarla, rischiando una denuncia per falso ideologico in caso che la sua valutazione non coincida con quella degli uffici (oltretutto espressa a posteriori, e alquanto suscettibile di valutazioni "interessate")

Si pone quindi un conflitto tra l'interpretazione puramente letterale dell'Art. 19, che fa riferimento ai provvedimenti dipendenti "esclusivamente dall'accertamento di requisiti presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale....", qualunque ne siano le modalità di verifica, e quelle basate sulla "ratio legis", che evidentemente fa riferimento agli atti le cui valutazioni non implicano elementi di soggettività interpretativa.

Nella pratica, molte amministrazioni, tra cui la Questura, avevano scelto l'interpretazione più "comoda", applicando l'Art. 19 anche alle autorizzazioni di P.S., soggette ad altri elementi di discrezionalità "intrinseci" fra cui quella dei requisiti morali di cui all'Art. 11, c. 2 TULPS (casi in cui l'autorizzazione "può" essere discrezionalmente negata) e quelli di "sorvegliabilità dei locali", il cui contesto è univocamente definito solo per i pubblici esercizi di somministrazione.

Tale interpretazione non appare condivisibile, a nostro avviso, sia per la eccessiva discrezionalità delle valutazioni implicate sia perché rientra tra le attività di una "amministrazione preposta alla tutela della pubblica sicurezza". Ci rendiamo conto, che la nostra opinione è in controtendenza, rispetto alla linea di minima resistenza che sempre più amministrazioni tendono ad adottare, ma siamo ben convinti della correttezza giuridica della nostra interpretazione.

Il problema vero è che queste "semplificazioni" a metà non risolvano i problemi. È necessario fare un lavoro di "pulizia generale".

Decidere quali attività vanno veramente liberalizzate (e quindi non assoggettate a titoli autorizzativi, né espliciti né sostitutivi) e liberalizzarle, quali vanno assoggettate a controlli di requisiti "oggettivi" e quindi semplificare le relative normative, eliminando l'assoggettamento a valutazioni discrezionali (dopo di ché va benissimo applicare l'Art. 19 della 241), e quali vanno sottoposti a procedimento autorizzativi soggetti a valutazioni di merito (quanto più chiare e semplificate possibile) e in questi casi prevedere seriamente i controlli preventivi (pur con tutte le tutele di silenzio assenso).

Se non si ha il coraggio di fare veramente queste scelte, il risultato finale non potrà essere che di confusione. Non prendiamoci in giro!

Con la Legge n 59 del 1997



Il parlamento ha dato al Governo la delega per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa.

Il Governo di allora ebbe il coraggio di interpretare in maniera estensiva e non formalistica questa delega, innovando non solo attraverso il trasferimento e il decentramento dei compiti e delle risorse, ma con una serie di provvedimenti che hanno liberalizzato semplificato moltissime attività, consegnando quindi ai destinatari dei trasferimenti un diverso quadro su cui operare, più semplice ed efficiente, ma fissando comunque dei paletti e degli obiettivi di garanzia ai cittadini. La legge 59 è quindi la “radice” di tutti i provvedimenti di semplificazione, compresi quindi quelli relativi alla documentazione amministrativa, anche se questi specifici argomenti non sono direttamente normati da tale legge.

Con la legge n.127 del 1997



- L'autocertificazione diventa più facile: viene eliminata l'autentica di firma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
- I certificati di nascita, di morte ecc. non scadono
- L'esibizione del documento d'identità, per i dati in esso contenuti, ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati
- Divieto di autentica delle domande per i concorsi
- Le istanze non sono autenticate quando sono sottoscritte davanti al dipendente addetto.

Con la legge n.191 del 1998



- La firma delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non va autenticata quando è effettuata davanti al dipendente addetto o quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate (per fax o per via telematica) con la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.

Con il d.P.R. n.403 del 1998



- Si estende il campo di applicazione dell'autocertificazione
- Motorizzazione civile, Comuni, scuole e Università non possono più chiedere certificati
- Le amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini gli estratti degli atti di stato civile e li devono acquisire d'ufficio
- Le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese.

Con la legge annuale di semplificazione

- La possibilità di ricevere le autocertificazioni viene estesa anche ai privati (come banche e assicurazioni) che lo consentono.

I risultati raggiunti

L'insieme delle misure di semplificazione ricordate ha prodotto notevoli risultati. In poco più di tre anni, dal '96 al 2000 solo le certificazioni rilasciate dalle anagrafi si sono ridotte di oltre il 50%, il che, tradotto in cifre significa che mentre nel 1996 le anagrafi comunali “producevano” 70 milioni di certificati, nel 2000 si è arrivati a 30 milioni, con una riduzione complessiva di 40 milioni di certificati.

La riduzione delle certificazioni e delle autentiche di firma ha rappresentato un grande risparmio di tempo e di denaro per i cittadini.

Questi dati indicano che, grazie alle campagne di comunicazione e all'attenzione dedicata dalla stampa all'autocertificazione, i cittadini hanno colto il messaggio innovativo delle nuove norme e ne hanno preteso in modo diffuso l'applicazione. Nello stesso tempo è maturato un cambiamento nella cultura e nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni e del personale.



**Con il DPR 445 del 2000
(Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)**

Si conclude il quadro delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa.

L'obiettivo che ci si propone con il Testo Unico è quello di eliminare completamente non solo la richiesta dei certificati ai cittadini, ma anche gli stessi certificati, attraverso lo sviluppo delle reti e lo scambio dei dati per via telematica.

Il passo successivo è quello del completo passaggio della Pubblica Amministrazione dall'era della carta a quella dell'informatica e della telematica, per giungere ad attivare e completare gli strumenti dell'e-government.

Le disposizioni che si sono succedute dopo il Testo Unico non sono quindi più norme di "principi", ma essenzialmente norme tecniche ed operative per fare funzionare al meglio i nuovi meccanismi (carta di identità elettronica, firma elettronica, ecc.).

Sul fronte delle questioni di principio rimane in primo luogo il problema della trasparenza amministrativa, che trova la sua base giuridica fondamentale nella Legge 241/90 ed in tutte le successive modifiche ad essa apportate anche a seguito di tutti i provvedimenti di cui sopra.

In questa direzione si sta sviluppando, principalmente a cura del CNIPA (Commissione Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) una normativa tecnica anche per garantire il massimo di fruibilità e di trasparenza ai siti Internet della P.A.

Successivamente, le leggi e manuali di semplificazione hanno via via individuato procedimenti da semplificare e delegificare. Spesso, però, le indicazioni di tali leggi non sono state rispettate dal Governo, che non ha proceduto coerentemente sulla strada della liberalizzazione (un esempio per tutti quello dei parrucchieri). In realtà, parte del rallentamento è stato dovuto alla necessità di dare attuazione alle modifiche al titolo V della Costituzione, trasferendo molte competenze alle Regioni e passando ad esser la palla per la riorganizzazione dei procedimenti di loro competenza.

L'impegno del Governo è stato a lungo assorbito dalla progettazione della nuova riforma della Costituzione, e il processo effettivo di semplificazione e liberalizzazione si è fermato a lungo. Solo quest'anno l'attività di semplificazione riparte, con la legge 15 dell'11 febbraio 2005 "Modifiche e integrazioni della Legge 7/8/1990 n° 241, concernente norme generali sull'azione amministrativa".

Alcune delle modifiche della 241 (in particolare degli Artt. 19 e 20) vengono nuovamente modificate a distanza di qualche mese, con il:

D.L. 14 marzo 2005 N° 35, convertito, con modifiche della Legge 80 del 14 maggio 2005. «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».

Le procedure di semplificazione, dopo vari provvedimenti parziali, sono state conglobate in un nuovo provvedimento che entrerà in vigore all'inizio del 2006:

D.L. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale .

Le Procedure Amministrative della Lombardia

La Regione Lombardia, ha emanato una propria normativa in materia di procedimenti amministrativi, che in parte si sovrappongono alla legislazione nazionale, prevalendo poi sulla stessa ai sensi della Legge 15/05.

Tale normativa è costituita da:

L. R. 30 del 30/12/1999 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Si tratta, in sostanza, dell'equivalente regionale della 241, alla quale fa espressamente rimando, per i principi generali, nell'Art. 1 comma 1.

Al comma 3 dello stesso Art. 1 vengono fissati gli indirizzi generali dell'azione amministrativa:

- a) riduzione del numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;
- b) regolazione uniforme dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diversi settori e dei relativi tempi di conclusione;
- c) accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alle medesime attività;
- d) accelerazione e semplificazione delle procedure di spesa e contabili.

La legge (Art. 2) si applica all'Amministrazione Regionale, agli enti istituiti e aziende regionali ed agli enti locali in quanto applicabile e comunque limitatamente all'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate della Regione.

I procedimenti di competenza diretta degli Enti Locali, o ad essi delegati direttamente dallo Stato, si svolgono in base alla L. 241, fintantoché la Regione non dovesse emanare una nuova normativa di ordine più generale.

L'Art. 3, in analogia alle disposizioni generali della 241, stabilisce il principio generale dell'obbligatorietà di concludere i procedimenti con un provvedimento esplicito.

Tra i punti principali della legge segnaliamo:

Art. 5 – Sospensione dei termini

Art. 6 – Decorrenza dei termini

Art. 7 – Motivazione

Art. 9/10/11 – Responsabile del procedimento

Art. 12 /14 – Comunicazione ai controinteressati

Art. 16/17 – Facoltà e modalità di intervento nel procedimento

Art. 18 – Accordi con gli interessati

Art. 19 – Limitazione alla partecipazione al procedimento

Art. 21 – Audizioni pubbliche

Art. 23 – Accordi di programma

Art. 25 – Silenzio assenso e denuncia di inizio attività: prevede che entro un anno la Regione dovrà definire i casi di applicazione degli art. 19 e 20 della 241.

L'individuazione è stata fatta non dopo un anno, ma dopo due e mezzo, con la legge 15/02.

Art. 26 – Certificazioni e dichiarazioni temporaneamente sostitutive

Titolo V (Artt. 28/39) Accesso ai documenti amministrativi e informazioni ai cittadini

L. R. 22 luglio 2002 N° 18 “Legge di semplificazione 2004”.

In applicazione dell'Art. 25 della L.R. 30/99 questa legge ha stabilito la normativa regionale specifica in materia di denuncia di inizio di attività (Art. 19 L. 241) e di silenzio assenso (Art. 20 L. 241).

Tale disciplina si applica ai procedimenti di diretta competenza regionale ed a quelli che gli enti locali svolgono per delega o sub delega della Regione (Art. 2 L.R. 30/99).

I suddetti procedimenti sono espressamente elencati negli allegati B (Art. 19) e C (Art. 20).

Le voci di cui all'allegato B sono state di fatto azzerate a seguito dell'abrogazione delle norme istitutive dei procedimenti in oggetto, operate dall'Art. 20 della L.R. 26/02 sullo sport.

L.R. 1.02.2005 n. 1 "Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004" in BURL s.o. n. 1 al n. 5 del 4/2/05.

Questa legge compie un notevole salto di qualità, stabilendo, all'Art. 3, la liberalizzazione dell'attività d'impresa:

1. Il presente articolo, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, reca disposizioni dirette a favorire la liberalizzazione dell'attività d'impresa.
2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, salvo che:
 - a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela di diritti e interessi garantiti dall'articolo 41, secondo comma, della Costituzione;
 - b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche con riferimento agli atti di programmazione generale e settoriale. Sul provvedimento della Giunta regionale è acquisito il parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale delle autonomie istituita dall'articolo 1, commi 16 e seguenti, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia". Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'). Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

In pratica tale norma prevede che si individuino tassativamente i tipi di attività che dovranno rimanere soggetti ad autorizzazione, ai quali, ai sensi dell'Art. 4 che qui di seguito si riporta, si applicherà il principio del silenzio assenso.

Art. 4 (Silenzio assenso)

1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge regionale o di regolamento o provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali delle province e dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti di autorizzazione, licenza o assenso comunque denominati cui non si applica quanto disposto dal comma 1.
3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, i comuni e le province adeguano i propri regolamenti e provvedimenti a quanto disposto dal comma 1.
4. Gli effetti previsti dal comma 1 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.
5. Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

Non si prevede più una procedura analoga a quella dell'Art. 19 della 241 (dichiarazione di inizio di attività).

Questo dovrebbe portare ad un regime molto più chiaro e definito: o le attività sono libere (e non richiedono alcuna autorizzazione), oppure sono soggette ad autorizzazione, con domanda preventiva soggetta a silenzio assenso.

Secondo il calendario previsto dalla legge, tale nuovo regime dovrebbe diventare operativo a metà del 2006.

Un'altra novità della legge è la ridefinizione a livello regionale della procedura di conferenza di servizi già prevista all'Art. 14 e seguente della 241. Tale normativa regionale, contenuta nell'Art. 7, che si riporta qui di seguito, prevale su quella nazionale:

Art. 7 (Disciplina della conferenza di servizi)

1. Il presente articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria, quale strumento di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione.
2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure informali.
3. Nel caso in cui debbano essere acquisiti pareri, intese, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, di seguito denominata amministrazione procedente, convoca la conferenza tramite il responsabile del procedimento.
4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza deve pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni prima della relativa data, corredato di un ordine del giorno che definisca l'oggetto della conferenza stessa. In occasione della convocazione, nonché nel corso della conferenza, il responsabile del procedimento verifica che le amministrazioni siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione.
5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni coinvolte sia le amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio.
6. Le amministrazioni partecipano alla conferenza tramite il rappresentante legale o un suo delegato,

o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volontà dell'amministrazione. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici.

7. Un'amministrazione regolarmente convocata, che non presenzi alla conferenza, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura.

8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al privato, la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni, l'accoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego è motivato.

9. I soggetti portatori di interessi privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, possono essere uditi in sede di conferenza, su richiesta degli stessi o su invito dell'amministrazione precedente. Può essere, altresì, ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento.

10. Le sedute della conferenza dedicate alle audizioni sono pubbliche.

11. Nel corso della prima riunione, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalità e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento.

12. Nel caso in cui si richieda la valutazione di progetti, l'amministrazione precedente acquisisce, sin dalla prima riunione, eventuali proposte di modifica, integrazioni e prescrizioni progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso.

13. Per ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da amministrazioni assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione e la determinazione conclusiva della conferenza, proponendo i contenuti del provvedimento finale.

14. Il responsabile del procedimento provvede alla corretta informazione delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia dei verbali.

15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza.

16. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni di cui al comma 3.

17. In caso di dissenso motivato manifestato da una o più amministrazioni di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta il provvedimento finale in base alle posizioni espresse a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal comma 18.

18. Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi trenta giorni. Qualora il dissenso sia espresso da amministrazioni statali, si applica la disposizione di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

19. Le disposizioni del presente articolo non possono essere abrogate o derogate se non in modo esplicito.

20. E' fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla legge 241/1990.

21. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n.30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 20 è abrogato;
- b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 sono soppresse le parole "di cui all'articolo 20";
- c) al comma 1 dell'articolo 21, sono soppresse le parole "e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'articolo 20, comma 1";
- d) al comma 1 dell'articolo 22 sono soppresse le parole "al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 20".

1.12